



Corporate Tax and Legal firm

Informativa straordinaria n. 5/2013

Proroga al 10 dicembre per gli acconti di tutti i soggetti IRES ed eliminazione parziale della seconda rata IMU

Premessa

Dando seguito alle voci che circolavano da alcuni giorni, il c.d. "D.L. IMU", approvato dal Consiglio dei Ministri ieri pomeriggio, ha apportato significative novità in tema di proroga del termine di versamento degli acconti IRES ed IRAP e in tema di versamento della seconda rata IMU.

* * *

Proroga del termine di versamento del secondo acconto

Il Ministro dell'Economia Fabrizio Saccomanni, nella conferenza stampa intervenuta al termine del Consiglio dei Ministri, ha chiarito che, pur essendo i dettagli ancora in fase di finalizzazione, con l'approvazione del citato Decreto la copertura a fronte dell'abolizione, ancorchè parziale, della seconda rata dell'IMU deriva, in parte, dall'aumento al 130% dell'acconto IRES ed IRAP dovuto per l'anno d'imposta 2013 dalle Società del settore finanziario ed assicurativo; per i medesimi soggetti, esclusivamente per il periodo d'imposta 2013, l'aliquota IRES viene elevata al 36%.

Per consentire a tali soggetti di procedere al ricalcolo dell'imposta dovuta, è stato differito il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto IRES al 10 dicembre 2013. Tale proroga riguarda indistintamente tutti i contribuenti soggetti all'imposta IRES.

In tale contesto, è probabile l'attivazione della clausola di salvaguardia prevista dal D.L. 102/2013, il cui art. 15, comma 4, prevede che, in mancanza degli obiettivi di gettito, il Ministero dell'Economia è tenuto ad aumentare, entro il mese di novembre 2013, la misura degli acconti IRES ed IRAP, in modo tale da garantire il perseguimento di tali obiettivi.

Al momento si parla di un incremento di 2 punti percentuali degli acconti delle persone giuridiche diverse dai soggetti operanti nel settore finanziario ed assicurativo, che passerebbero, per il 2013, dal 101% al 103%.

Si sottolinea che l'aumento della misura dell'acconto e la proroga del termine per il versamento della seconda o unica rata interessa anche l'IRAP. Come stabilito, infatti, dall'art. 30, comma 3, del D.Lgs. 446/97 (c.d. "Decreto Irap"), gli acconti del tributo regionale sono corrisposti secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Infine, stando al comunicato stampa diffuso nella giornata di ieri, resta ferma la scadenza del 2 dicembre per il versamento degli acconti da parte dei soggetti IRPEF.

* * *

Abolizione parziale della seconda rata IMU

Il c.d. "D.L. IMU", approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, ha inciso pesantemente sull'adempimento in scadenza il prossimo 16 dicembre e relativo al versamento dell'IMU.

In particolare, il testo del Decreto prevede l'abolizione non integrale, ma solo parziale, della seconda rata dell'IMU per l'anno 2013 per le abitazioni principali. Il comunicato stampa diffuso ieri chiarisce che il Decreto approvato ha abolito la seconda rata dell'IMU 2013 sull'abitazione principale, ad eccezione dei fabbricati di maggior pregio classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9.

Realtivamente ai terreni, per i fabbricati rurali e per gli imprenditori agricoli professionali, è prevista l'esenzione totale dal pagamento della seconda rata.

Il comunicato stampa di ieri, in aggiunta, specifica che, per i Comuni che hanno deliberato per il 2013 aliquote superiori a quella standard, metà dell'importo viene ristorata dallo Stato; a fini perequativi, l'altra metà verrà versata dai contribuenti interessati a metà gennaio 2014, alle stesse scadenze programmate per gli altri tributi. Tale disposizione sta a significare che, nel caso in cui i Comuni abbiano aumentato l'aliquota, la copertura della differenza sarebbe per metà a carico dello Stato e per metà a carico dei contribuenti.

* * * * *

I professionisti di CTL Advisory sono a disposizione per approfondimenti in merito a quanto sopra esposto. Le notizie inviate nella presente comunicazione si considerano a titolo meramente informativo e non devono essere utilizzate per fini decisionali. CTL Advisory non si assume alcuna responsabilità in merito ad azioni o



Corporate Tax and Legal firm

decisioni intraprese a seguito della presente informativa né si assume alcuna responsabilità per aver fornito informazioni parziali.

Per approfondimenti ulteriori sui temi trattati:

T: +39 02.84240711

Int.: +39 02.87188002

E: info@ctladvisory.com

Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. Marco Baggetti

Handwritten signature of Marco Baggetti in black ink.

Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. Gianpiero Gugliotta

Handwritten signature of Gianpiero Gugliotta in black ink.